

Sentenza della Corte costituzionale n. 140/2023

Materia: pubblico impiego; procedure selettive.

Parametri invocati: articoli 3, 97 e 117, co. 2 lett. l) Cost.; articolo 2, primo comma, lettera a), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 3, comma 2, secondo e terzo periodo, legge della Regione Valle d'Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

Esito: illegittimità dell'articolo 3, comma 2, terzo periodo, infondatezza delle restanti questioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna alcune disposizioni della legge della Regione Valle d'Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), con le quali, al fine di sostenere l'attuazione di specifici interventi nel settore dell'edilizia residenziale, si prevede l'istituzione di una struttura di progetto e l'assunzione di due unità di personale per trentasei mesi presso l'Azienda regionale (ARER). In particolare, sono censurate:

- a) la previsione di procedure selettive semplificate *“assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella quale è accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali”* (articolo 3, comma 2, secondo periodo);
- b) la pubblicazione dei relativi bandi solo nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi (articolo 3, comma 2, terzo periodo).

In primo luogo, è contestata la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonché degli articoli 3 e 97 Cost.

Confermando l'orientamento già espresso in numerose sentenze, le censure relative alla violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile sono dichiarate infondate: infatti le disposizioni regionali oggetto di ricorso - disciplinando le modalità di pubblicazione di bandi concorsuali e quelle di svolgimento di prove selettive funzionali all'accesso all'impiego - afferiscono ad una fase antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro e pertanto non rientrano nella materia ordinamento civile, ma attengono alla competenza legislativa residuale dell'organizzazione amministrativa regionale (articolo 117, quarto comma, Cost). Anche l'ulteriore censura relativa alla violazione dell'articolo 2, primo comma, lettera a), dello Statuto speciale è dichiarata infondata in quanto la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale di cui all'articolo 117, quarto comma, Cost., in virtù della cosiddetta clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – spetta anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta, e rappresenta una forma di autonomia più ampia di quella primaria già prevista dall'articolo 2 dello Statuto speciale. Con riferimento alla previsione di procedure selettive *“con modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo*

comparativo per titoli e prova orale nella quale è accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali” (articolo 3, comma 2, secondo periodo della medesima legge regionale) la prospettata violazione dell’articolo 97 Cost. è respinta. Richiamando quanto già espresso in precedenti pronunce, la Corte afferma che le norme statali che regolano le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico possono *“contribuire a enucleare e a definire”* i contorni del principio di buon andamento che le Regioni devono comunque rispettare nell’esercizio della propria competenza legislativa residuale, ma non ne rappresentano l’unica declinazione possibile, cosicché *“non ogni difformità”* della disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato si configura come violazione dell’articolo 97 Cost. (sentenze n. 126 del 2020 e n. 241 del 2018). Nel caso di specie, la disposizione regionale richiamata, pur non prevedendo la prova scritta, impone che venga comunque effettuata la comparazione dei concorrenti, e ciò sulla base sia dei titoli sia dell’esito della prova orale, nella quale deve essere peraltro accertato anche il possesso delle conoscenze informatiche e digitali. La disposizione quindi, secondo la Corte, contempera, in modo non irragionevole le esigenze di celerità del reclutamento - sottese al carattere temporaneo dei progetti alla cui attuazione sono preordinate le previste assunzioni - con l’obiettivo di selezionare soggetti in

possesso della necessaria qualificazione professionale. Ricorda tra l’altro la Corte che, proprio con specifico riferimento ai contratti a termine, la stessa ha ritenuto che non violi il principio di buon andamento una norma regionale che consente la selezione *“per soli titoli”*, anziché per titoli ed esami, rilevando che *“la previsione di un metodo selettivo concorsuale più snello [...] è giustificata dal carattere temporaneo delle necessità organizzative da soddisfare e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidità nello svolgimento delle selezioni”* (sentenza n. 235 del 2010).

Illegittimo è invece, secondo la Corte, il terzo periodo dell’articolo 3, comma 2, della l.r. in oggetto citata, laddove prevede la pubblicazione dei bandi delle procedure selettive indette nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER per quindici giorni consecutivi. Questa disposizione contrasta con l’articolo 35, comma 3, lettera a), del d.lgs.165/2001 e con l’articolo 4 del d.P.R. 487/1994, norme che esprimono il carattere indefettibile del pubblico concorso e individuano nella natura aperta della procedura selettiva un elemento essenziale: queste, secondo la Corte, contribuiscono certamente a enucleare e a definire i contorni di una ragionevole declinazione dei principi del buon andamento e della parità di accesso alle cariche pubbliche.

La natura aperta della procedura selettiva implica adeguate modalità di pubblicazione dei bandi concorsuali, perché solo un’ampia conoscibilità della loro indizione può permettere la partecipazione alla selezione di chiunque abbia i requisiti richiesti. Nel caso di specie, la previsione della pubblicazione solo nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER limita la possibilità di venire a conoscenza delle procedure in parola e restringe eccessivamente l’accessibilità delle stesse da parte dei potenziali candidati. Né può valere a rendere legittima la disposizione la necessità di consentire la tempestiva assunzione del personale, come sostenuto dalla resistente Regione.

La Corte rileva a tal proposito che il Bollettino ufficiale della Regione (BUR) – nel quale la normativa regionale prevede, in linea generale, la pubblicazione degli estratti dei bandi delle procedure selettive – è pubblicato settimanalmente e che quindi la pubblicazione nel BUR avrebbe consentito tempi ragionevolmente compatibili anche con l’esigenza della tempestività delle assunzioni. Da qui l’illegittimità costituzionale, secondo la Corte, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost., dell’articolo 3, comma 2, terzo periodo, della l.r. 8/2022.